

Ordinanza sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

(Ordinanza sulle prestazioni, Opre)

Modifica del 18 novembre 1998

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 settembre 1995¹ sulle prestazioni dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie è modificata come segue:

Art. 9b cpv. 1 frase introduttiva e lett. a, nonché cpv. 2 e 3 primo periodo

¹ I dietisti ai sensi degli articoli 46 e 50a OAMal prestano consulenza, previa prescrizione medica o mandato medico, ai pazienti affetti dalle malattie seguenti:

a. turbe del metabolismo;

² *Concerne solo il testo tedesco*

³ *Concerne solo il testo tedesco*

Sezione 3b: Consulenza ai diabetici

Art. 9c

¹ L'assicurazione assume i costi della consulenza ai diabetici prestata previa prescrizione medica o mandato medico da:

- a. infermiere e infermieri (art. 49 OAMal) con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI);
- b. un centro di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete, autorizzato conformemente all'articolo 51 OAMal, che dispone del personale diplomato con formazione speciale riconosciuta dall'Associazione svizzera infermiere e infermieri (ASI).

² La consulenza ai diabetici comprende i consigli e l'istruzione attinenti all'ambito delle cure (*Diabetes mellitus*).

³ L'assicurazione assume al massimo i costi di dieci sedute per prescrizione medica. La prescrizione medica può essere rinnovata se sono necessarie ulteriori sedute. Sono assunti al massimo i costi di venti sedute l'anno.

¹ RS 832.112.31

⁴ I dietisti (art. 50a OAMal) che operano in centri di consulenza dell'Associazione svizzera per il diabete possono effettuare le prestazioni di cui all'articolo 9b capoverso 1 lettera a e capoversi 2 e 3.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 1999.

18 novembre 1998

Dipartimento federale dell'interno:
Dreifuss

1026